



*Prefettura di Forlì Cesena*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Ufficio del Vicario del Prefetto*

Forlì, 29 gennaio 2019

Ai destinatari di cui all'allegato elenco

OGGETTO: Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'ANBSC. Profili applicativi. **Iscrizione anagrafica ed accesso ai servizi territoriali dei richiedenti protezione internazionale**

Come è noto il D.L. n.113/2018 ha previsto che il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In merito alle problematiche sollevate nel corso dell'incontro svoltosi in data odierna, si evidenzia che l'art 5 del DLGS 18/08/2015 n. 142 novellato dal citato Decreto Legge garantisce espressamente ai richiedenti asilo "*l'accesso a tutti i servizi previsti dallo stesso decreto legislativo ed anche a quelli comunque erogati sul territorio sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale*".

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi erogati da soggetti privati (banche, poste, assicurazioni, etc) va precisato che nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta d'identità), ma solo un documento di riconoscimento che nel caso dei richiedenti protezione internazionale è il permesso di soggiorno per richiesta asilo. L'art. 4, comma 1, DLGS 142/2015, infatti stabilisce che..."**il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445..**"

Peraltro, l'art. 126-noviesdecies del D.lgs 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia stabilisce espressamente che, per l'apertura di un conto corrente (conto di base):

*"tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.*

*3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione Europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali"*

Nell'auspicio di aver chiarito le problematiche emerse nell'odierno incontro, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori necessità.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Longhi)

